

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

**PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali del Piemonte:

### **ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLA PERSONA ANZIANA**

Questo progetto di legge, di iniziativa di consiglieri regionali della Maggioranza, nasce sul presupposto che la società italiana stia progressivamente invecchiando grazie alla crescita delle aspettative di vita, determinando un allargamento, sia in termini numerici assoluti, sia in termini percentuali e statistici, del peso e dell'incidenza complessivi sul tessuto sociale delle fasce di età avanzata, che si trovano così a rappresentare una porzione numerica e statistica della società italiana più ampia che in passato, fenomeno peraltro confermato dall'incremento delle richieste di assistenza agli anziani da parte di milioni di famiglie e al numero di «badanti» oggi presenti in Italia.

I proponenti ritengono che questo mutamento sociale richieda una riorganizzazione delle politiche sociali, in modo da renderle più adeguate e più attente ai bisogni degli anziani, fino ad arrivare alla creazione di una rete territoriale di servizi atta a sostenere realmente le persone più fragili cercando di assicurare loro la maggiore autonomia possibile.

Sempre nella relazione introduttiva viene evidenziato come le persone anziane rappresentino assolutamente un patrimonio di esperienze e di energia a cui la società civile può attingere proficuamente soprattutto valorizzandone il ruolo e la presenza, che non va vista come un peso, ma come un fondamentale valore aggiunto. Per arrivare a tutto questo occorre educare tutta la comunità sociale a riconoscere e a rispettare i diritti delle persone anziane, e fare in modo che le Istituzioni adempiano a tutta una serie di doveri che garantiscano loro di continuare a sentirsi parte attiva; è inoltre necessario che il pensionamento non sia più vissuto come una sorta di «uscita di scena», ma porti alla reinvenzione di un ruolo sociale, per imparare a gestire la propria vita in modo nuovo e con una maggiore libertà.

Da queste considerazioni nasce l'esigenza di introdurre nell'ordinamento regionale un organismo di riferimento che tuteli la condizione della popolazione anziana. Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di dotare il nostro sistema di uno strumento capace di rimuovere quegli schermi che si interpongono tra apparato pubblico e popolazione anziana, rendendo quest'ultima pienamente partecipe al meccanismo burocratico rimasto finora inaccessibile e incomprensibile se non, addirittura, ostile.

L'obiettivo dei proponenti è perseguito mediante l'istituzione di un'autorità garante dell'anziano, un organismo molto snello che si dà carico delle esigenze che pervengono dai singoli anziani e dalle associazioni che li rappresentano e li tutelano.

L'**articolo 1** istituisce la figura del Garante regionale della persona anziana presso il Consiglio regionale, alla stregua di altre figure di garanzia, ormai previste in tutti gli ordinamenti regionali.

L'**articolo 2** disciplina le modalità di nomina, i requisiti e le incompatibilità.

L'**articolo 3** è dedicato alle funzioni assegnate al Garante. Tra queste, se ne ricordano alcune: il dovere di vigilare sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani; la possibilità di ricevere segnalazioni relative a casi di presunta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, cui consegue il dovere di darne comunicazione agli organi competenti, affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi; il dovere di adottare tutte le iniziative per garantire che alle persone anziane siano erogate, a ogni livello, le prestazioni inerenti il diritto alla salute, attivandosi anche



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28-29 settembre 2023

Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente; il compito di vigilare in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, vigilando anche sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane, segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza; la possibilità di fare proposte agli organi regionali per le eventuali risoluzioni da adottare per assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani; il dovere di promuovere la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità; esercitare, con le forme e nei limiti di legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.

Con riguardo al resto dell'articolato, l'**articolo 4** stabilisce che sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ad individuare la sede e le risorse umane da destinare all'Ufficio del Garante; l'**articolo 5** riguarda l'indennità di funzione del Garante, mentre l'**articolo 6** prevede che lo stesso relazioni annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta; l'**articolo 7** richiama il diritto alla riservatezza degli utenti ed infine l'**articolo 8** è la norma finanziaria.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali del Piemonte:

### **IL PIEMONTE E' DEI GIOVANI**

Il presente progetto di legge, sempre di iniziativa di consiglieri delle forze di Maggioranza, come chiarito nella relazione introduttiva, è volto a riformare la materia delle politiche giovanili al fine di incentivare le politiche a favore delle fasce giovanili con l'obiettivo di creare un Piemonte sempre più a misura di giovane.

L'**articolo 1** elenca le finalità della proposta: tra le altre, contribuire all'autonomia dei giovani, in ogni aspetto della vita, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili per orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano; promuovere nei giovani l'educazione civica e la cultura della legalità; offrire un contributo per la realizzazione dell'autonomia abitativa dei giovani (studenti, lavoratori, famiglie) ritenuta una condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona; promuovere condizioni e azioni che consentano ai giovani di rimanere a vivere nei territori svantaggiati, in particolare aree interne e territori montani, così da produrre benefici anche per le comunità locali; promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a comportamenti sessuali responsabili e consapevoli, anche nell'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di 'primo ascolto previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale. Il secondo comma dell'articolo 1 precisa che tali finalità sono perseguite *con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.*

L'**articolo 2** contiene la definizione del termine "giovani", ai fini dell'applicazione della normativa in esame: individui residenti o domiciliati sul territorio piemontese che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 34 anni.

L'**articolo 3 (Programmazione territoriale)** è la norma dedicata alla programmazione: il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano per i giovani (che ha durata triennale), con cui definisce indirizzi, priorità e strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore. La norma precisa che la proposta di Piano è definita dalla Giunta, *cercando di assicurare il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Si prevede dunque l'istituzione, come già anticipato all'articolo 3, di due organi con diverse funzioni, tra cui quella consultiva nei confronti della Giunta: si tratta dell'*Osservatorio regionale sulla condizione giovanile* (**articolo 4**) e del Forum dei giovani (**articolo 5**).

L'Osservatorio costituisce una struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani che, per le proprie attività, dovrà operare in stretta collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private, nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, dovrà definirne l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi, nonché le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.

L'Osservatorio ha il compito di raccogliere, elaborare e diffondere i dati *sulla condizione, sui bisogni e sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni per sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano*. I dati e le informazioni raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge da soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali, *costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale*.

Il Forum dei giovani dovrebbe rappresentare il luogo di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani, e dovrebbe collaborare con la Giunta regionale per definire la proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali, nonché formulare proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale valorizzando la più ampia partecipazione dei giovani (è infatti previsto che al Forum partecipino giovani di età non superiore a trentaquattro anni).

L'**articolo 7** disciplina la *Rete regionale servizi Informagiovani* per consentire ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale. Si tratta di sportelli informativi istituiti e gestiti dai comuni, in forma singola o associata, che dovrebbero offrire informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia, tra l'altro, di istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente, ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato.

L'**articolo 8 (Strumenti di comunicazione e informazione)** prevede che la Regione promuova forme di dialogo e di ascolto dei giovani, anche attraverso piattaforme digitali, social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi, per informarli, aumentarne il coinvolgimento, promuovere l'interazione e il dialogo tra i giovani e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze degli utenti ovvero attraverso campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche ed iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.

L'**articolo 9** istituisce, a partire dall'esercizio 2024, un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.

L'**articolo 10** contiene la *clausola valutativa* con cui il Consiglio regionale verifica, con cadenza biennale, l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani.

L'**articolo 11** prevede, infine, una norma transitoria al fine di garantire la copertura ai bandi regionali che trovano il loro fondamento nella l.r. 6/2019 che il presente progetto di legge va ad abrogare.

L'**articolo 12** contiene la norma finanziaria: gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

L'**articolo 13 (Abrogazioni)** abroga la legge regionale 1° marzo 2019 n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28-29 settembre 2023 Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	--

Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali dell’Abruzzo:

**ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONFRONTO E MONITORAGGIO PERMANENTE SUI RISCHI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTI DALLE EMERGENZE CLIMATICHE**

Lo spunto per questa proposta di legge, presentata invece da consiglieri delle forze di Minoranza della Regione Abruzzo, tratta un tema estremamente attuale, che sta creando un sempre maggiore allarme a livello mondiale, ovvero il cambiamento climatico.

I presentatori della proposta richiamano:

- a) un dossier denominato *Voluntary Local Review*, redatto a cura delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria nell’ambito di una partnership tra loro in atto, in cui si afferma che *“il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più importanti e urgenti del nostro secolo, in quanto ha la capacità di causare delle alterazioni del clima e quindi, di conseguenza, delle temperature terrestri, tali da non poter più continuare a pensare alla nostra vita sul pianeta Terra così come è stata fino ad ora”*. Lo stesso rapporto indica come *“questo pericoloso incremento delle temperature terrestri”* vada *“ben oltre le naturali alterazioni climatiche alle quali il nostro pianeta è soggetto”* e sottolinea che *“tali fenomeni sono così impattanti in quanto hanno la capacità di agire su tutti gli aspetti della vita della popolazione globale”*.
- b) una relazione inerente i *“Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature”*, in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama l’attenzione sul fatto che *“alla luce degli scenari di cambiamento climatico si considera la protezione del lavoratore dai rischi di infortunio connessi alle temperature come una priorità”*.
- c) le argomentazioni e le volontà emerse nel corso delle recenti sedute della Quinta Commissione.
- d) il rilievo che anche l’Abruzzo, nella corrente estate, è stato attraversato da un’ondata di calore che ha generato pesanti conseguenze sotto il profilo della esposizione di lavoratrici e lavoratori al rischio di infortuni sul lavoro e a gravissimi disagi.

Con questa proposta si esprime, dunque, la scelta di proporre un intervento legislativo che abbia carattere strutturale e che serva a innescare, appunto per via legislativa, un processo che permetta alla Regione Abruzzo di esercitare il ruolo, che in diversi ambiti è già stato condiviso, richiamato e ribadito, e che intende favorire la relazione (prevista anche tra i principi dello Statuto della Regione Abruzzo), lo scambio di analisi e di opinioni e una attività di studio congiunto tra attori istituzionali e soggetti della rappresentanza sociale, affinché possa nascere un modello per affrontare le emergenze climatiche (come peraltro richiamato dall’art.7 bis, Titolo I, dello Statuto della Regione Abruzzo, *“favorire e determinare misure ... per la lotta ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le attività di informazione e sensibilizzazione”*), con l’obiettivo della tutela delle persone e, in particolare, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il progetto di legge rappresenta un esempio di cooperazione multilivello tra lo Stato, le Regioni e i Comuni, che vuole dare concretamente seguito alle dichiarate volontà di collaborazione ‘a sistema’ e agli intenti che di recente anche il Ministero del Lavoro ha voluto codificare nel decreto-legge 28 luglio 2023 n.98 (*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*).



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28-29 settembre 2023

Enzo Madonna – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

I presentatori della proposta ribadiscono, quindi, l'auspicio che la Regione svolga un ruolo di soggetto facilitatore nonché di supporto alla realizzazione di tali intenti, considerato anche che il contesto di riferimento è caratterizzato da un tessuto produttivo composto per il 90% da micro, piccole e medie imprese.

Nella relazione di accompagnamento vengono richiamate le finalità della proposta:

- permettere alla Regione di affrontare per tempo e in modo sistematico il problema della protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle emergenze climatiche;
- promuovere tutte le azioni utili a prevenire conseguenze negative per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti da eccezionali situazioni, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore;
- operare perché sussistano anche per le attività produttive abruzzesi le condizioni per attuare nella sua interezza quanto indicato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*);
- istituire uno strumento quale quello di un *Tavolo di confronto e monitoraggio permanente* che, in via strutturale e con il coinvolgimento degli Assessorati Agricoltura e Sanità, si occupi del tema dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle emergenze climatiche;
- organizzare una capillare divulgazione dei dati e delle risultanze del Tavolo di cui sopra coinvolgendo i Comuni e permettendo a imprese, lavoratori e in generale ai cittadini di avere un quadro di supporto anche rispetto alle misure da adottare o adottate.
- l'istituzione del Tavolo di confronto e monitoraggio permanente sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle emergenze climatiche.

L'**articolo 2** elenca i **compiti** della Regione, tra i quali, intrattenere rapporti costanti con i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo alle emergenze climatiche, anche mediante iniziative pubbliche congiunte volte alla sensibilizzazione sul tema; promuovere e favorire il confronto con l'obiettivo di facilitare la sottoscrizione delle intese di cui all'art.3 del decreto legge 28 luglio 2023 n. 98, tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

L'**articolo 3** disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento del *Tavolo di confronto e monitoraggio permanente sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle emergenze climatiche*, con funzioni di raccolta e monitoraggio dei dati statistici, delle analisi scientifiche e delle informazioni specifiche per le attività lavorative, nonché di ogni utile approfondimento legato alle emergenze climatiche.

L'**articolo 4** regola l'istituzione e l'organizzazione della divulgazione dei dati statistici, delle analisi scientifiche e delle informazioni specifiche per le attività lavorative in relazione alle emergenze climatiche, in capo al Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali.